

Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 13-2965

Dipendenti: Dott. Alberto Ceste e Dott. Fabrizio Gallo; autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di Vice Procuratore Onorario c/o la Procura della Repubblica, ai sensi degli art. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Vista la D.G.R. n. 46-2250 del 12/10/2015, che qui interamente si richiama, con la quale il Dott. Fabrizio Gallo, funzionario assegnato alla Direzione Sanità, ed il Dott. Alberto Ceste, funzionario assegnato alla Direzione Affari istituzionali e Avvocatura, erano stati autorizzati ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/1989, a svolgere fino a tutto il 31.12.2015 la funzione di Vice procuratore onorario della Procura della Repubblica rispettivamente presso il Tribunale di Savona e presso il Tribunale di Torino, ai sensi della L. 15/2014 art. 2 bis, comma 1;

dato atto che l'art.1 commi 610 e 613 della L. 208/2015, stabilisce che i termini di scadenza si intendono prorogati fino alla riforma organica della magistratura ordinaria e comunque non oltre il 31.05.2016;

viste le richieste presentate dai dipendenti, Dott. Ceste del 12/01/2016 e Dott. Gallo del 17.12.2015; relativamente alla proroga dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di Vice procuratore onorario della Procura della Repubblica fino al 31.05.2016, come previsto dal citato art. 1 commi 610 e 613 della L. 208/2015;

atteso che a tutt'oggi non è stata definita la "riforma organica della magistratura ordinaria" di cui alla legge 15/2014;

ritenuto opportuno prendere atto della modifica apportata ai sensi della L. 15/2014 all'art. 2 bis comma 1, dall'art. 1, commi 610 e 613 della L. 208/2015, nonché della non ancora intervenuta riforma organica della magistratura ordinaria e, di conseguenza, considerare prorogato, a tutto il 31.05.2016 l'incarico di Vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino al Dott. Alberto Ceste e l'incarico di Vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona al Dott. Fabrizio Gallo concesso con D.G.R. n. 46-2250 del 12.10.2015, ai sensi dell'art. 3 lettera d) della L.R. 10/1989.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, ed è stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni

autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, e che per il caso di specie, il limite massimo è di 4 incarichi;

precisato che ai funzionari sopra citati, nel corrente anno, non sono state autorizzati incarichi ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L.R. n. 10/1989;

visto che le richieste prodotte dal Dott. Ceste e dal Dott. Gallo contengono entrambe in calce il nulla osta dei rispettivi responsabili;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

visto la D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, per le motivazioni in premessa riportate, fino a tutto il 31.05.2016 la proroga dell'incarico di Vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino al Dott. Alberto Ceste e la proroga dell'incarico di Vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona al Dott. Fabrizio Gallo.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)